

sona gradita in Cina ». Gli è stato ritirato il biglietto aereo e modificata la data di rientro è stato fatto subito imbarcare su un aereo diretto in Italia —:

cosa intenda fare per assicurare che al signor Fava sia garantito il diritto di rientrare in Cina al fine di provvedere alla cura dei propri interessi economici e per il rispetto dei dritti civili e religiosi, considerato anche il fatto che, prossimamente, in Cina si svolgeranno i Giochi olimpici del 2008.

Se intenda compiere passi ufficiali verso il Governo di Pechino affinché vengano tutelati i diritti dei nostri connazionali che si recano in quel Paese al fine dello sviluppo delle attività economiche e produttive. (4-00925)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'orrendo crimine perpetrato a New York l'11 settembre 2001, i cannoni hanno cominciato a tuonare contro l'Afghanistan per il rifiuto, da parte di questo Paese, di consegnare agli Stati Uniti d'America Osama Bin Laden;

gli Stati Uniti hanno consegnato la documentazione — in parte secretata — di prove definite « schiaccianti » della diretta responsabilità dello sceicco saudita nell'organizzazione del criminale attentato contro le torri gemelle;

peraltro non è stata data diffusione alle prove, neppure di quelle non coperte da segreto —:

quali siano le prove offerte dagli Stati Uniti d'America — e non coperte da segreto — circa la responsabilità di Osama Bin Laden in ordine al crimine dell'11 settembre 2001, costato la vita, a New York, a quasi sette mila persone. (4-00935)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per spedire prodotti alcolici all'estero la bottiglia non deve avere il contrassegno;

i funzionari delle dogane sono quindi costretti ad annullarle una ad una (con un costo il più delle volte superiore all'importo della fornitura);

in alternativa, il produttore deve gravarsi di un ulteriore magazzino con bottiglie senza contrassegno e dei costi relativi;

il problema sarebbe risolvibile applicando sopra il contrassegno di Stato un ulteriore contrassegno fornito dall'U.T.I.F., in carta filigranata, e numerato, con scritta: « *Made in Italy — only for export* »;

tale soluzione, tra l'altro, certificherebbe e garantirebbe in maniera più evidente la provenienza italiana del prodotto, distinguendolo da prodotti stranieri con nomi italiani —:

se intenda accogliere il suggerimento di cui sopra o comunque perseguire una qualsivoglia forma di semplificazione, finalizzata a rendere più agevole e meno costosa la produzione e l'esportazione di alcolici. (4-00924)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

MELANDRI, GRIGNAFFINI, PENNACCHI, VISCO, SODA e CHIAROMONTE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 38 del collegato fiscale alla legge finanziaria del 2000 (legge 21 no-

vembre 2000, n. 342) ha introdotto per la prima volta il principio della piena deducibilità fiscale per le imprese delle erogazioni liberali concesse nei confronti di istituzioni culturali pubbliche e private;

il regolamento di attuazione di tale norma, redatto nei primi mesi del 2001 dal precedente Governo, è apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* solo il 27 luglio 2001 con un ritardo nella pubblicazione non giustificato da alcuna esigenza di carattere tecnico;

l'articolo 38 fissava, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, un tetto massimo per l'esenzione di tali erogazioni liberali di 270 miliardi per l'anno fiscale 2001;

siamo già al mese di ottobre inoltrato e nessuna applicazione, nemmeno parziale, è stata data di tale disposizione;

tale norma, frutto di un'ampia collaborazione con le associazioni delle imprese (Tavolo per l'impresa culturale con Assolombarda, ABI ed ANIA) da parte del precedente Governo, riveste il carattere di una straordinaria innovazione per le politiche culturali in quanto realizza in maniera concreta il principio del partenariato pubblico-privato nel reperimento delle risorse necessarie a finanziare attività culturali e programmi di restauro e conservazione del nostro patrimonio storico-artistico;

tali incentivi fiscali nei confronti dei privati non hanno fatto diminuire il livello dell'intervento pubblico, avendo al contrario il ministero incrementato in maniera costante e cospicua negli anni 1996-2000 le risorse pubbliche ordinarie e straordinarie investite;

l'attuale ministro ha più volte dichiarato di privilegiare come strumento di politica culturale il coinvolgimento dei privati nel reperimento delle risorse necessarie attraverso una politica di incentivi fiscali, senza peraltro fare seguire a tali dichiarazioni di intenti alcun atto puntuale concreto —

se sia consapevole del fatto che, volendo ormai al termine l'anno fiscale 2001, vi è il serio e concreto rischio che le somme stanziare a copertura della prima applicazione dell'articolo 38 della suddetta legge vadano inutilmente sprecate, vanificando così il concreto impegno ed i risultati raggiunti dal precedente Governo e rappresentando, soprattutto, il chiaro intendimento che alle enunciazioni dell'attuale amministrazione non segue alcuna conseguenza concreta. (4-00930)

MELANDRI, GRIGNAFFINI, PENNACCHI, MUSSI, VISCO, ROGNONI, SODA e CHIAROMONTE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 25 settembre 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che reca « Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico » (A.S. 1655);

all'articolo 3 si prevede che i beni immobili del patrimonio immobiliare pubblico possono essere trasferiti a titolo oneroso a privati e che, al comma 17 dell'articolo 3, si prevede che « i trasferimenti di tali beni non sono soggetti alle autorizzazioni previste... dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione degli immobili statali;

premessi ancora che:

per molti anni il tema della dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato avente valore storico-artistico è stato oggetto di infinite polemiche che oscillavano tra le opposte posizioni di chi riteneva utile prevedere la possibilità per lo Stato e gli enti locali di procedere a tali dismissioni per esigenze di cassa e chi, invece, le considerava come uno strumento da non autorizzare in nessun caso paventando il pericolo di una « vendita del Colosseo »;

tali polemiche avevano come inevitabile coda la proposizione ad ogni legge finanziaria di emendamenti che prevedevano generiche possibilità di dismissione in assenza di regole, seguiti a loro volta da controemendamenti di assoluto divieto;

tale scontro tra opposti tabù di fatto penalizzava la ricerca di strumenti moderni che conciliassero l'esigenza di dar luogo ad un processo di dismissione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico con l'esigenza altrettanto imprescindibile di tutelare il nostro patrimonio storico-artistico individuando modalità di trasferimento del titolo di proprietà che si traducevano in forme di tutela attiva del patrimonio stesso;

a tale contrapposizione si era trovata una soluzione attraverso l'approvazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448 « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

L'articolo 19 di tale legge stabiliva, infatti, che, nell'ambito del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, relativamente agli immobili soggetti a tutela tali vendite o conferimenti dovessero avvenire di concerto con il ministero per i beni e le attività culturali;

all'articolo 32 di tale legge si prevedeva che i beni immobili di interesse storico artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non potessero essere alienati al di fuori delle ipotesi previste da un apposito Regolamento adottato dal ministero per i beni e le attività culturali;

veniva pertanto istituita presso il ministero per i beni e le attività culturali una commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali coinvolte, delle regioni, delle autonomie locali, delle associazioni ambientaliste e di tutela e da tecnici e studiosi della materia allo scopo di coinvolgere nella maniera più ampia e democratica tutti i soggetti interessati al tema;

la commissione predisponendo il testo di un provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2000 e pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 2000 n. 240 (Regolamento n. 283);

il fondamento di tali norme e dello sforzo prodotto dal ministero per i beni e le attività culturali tra il dicembre del 1998 e l'ottobre del 2000 può essere rinvenuto nella necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra due esigenze: la prima è quella di evitare la « svendita » del patrimonio storico-artistico e l'uscita dalla sfera della tutela dell'intero settore dei beni culturali, la seconda è quella di prestare attenzione al processo, ultimamente in atto, di rimodulazione dell'estensione della proprietà immobiliare pubblica, soprattutto, in una fase in cui il ministero sta compiendo notevoli sforzi per allargare il campo dei soggetti che possono contribuire con risorse finanziarie e con prestazioni di servizi, alla salvaguardia del patrimonio nazionale e per individuare modalità di trasferimento del titolo di proprietà che si configurino come forme di tutela attiva di tale patrimonio;

nello specifico tecnico il regolamento definisce la procedura stabilita per il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione di tali beni che deve prevedere forme di valorizzazione dei beni stessi. In particolare gli immobili sono considerati inalienabili:

a) qualora siano stati riconosciuti, per mezzo di un provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) quando siano beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia della cultura in genere;

c) nel caso siano beni di interesse archeologico o beni che documentino l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

il regolamento pone a carico delle regioni, delle province e dei comuni l'obbligo di trasmettere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (Testo unico in materia di beni culturali e ambientali — articolo relativo all'individuazione dei beni di enti pubblici e privati). Fermi restando i casi di inalienabilità prima ricordati, l'alienazione dei beni inseriti in questi elenchi (modificabili e integrabili dal Soprintendente regionale) è soggetta ad autorizzazione del ministero per i beni e le attività culturali;

la normativa redatta ed approvata tra il 1998 ed il 2000 rappresenta la punta più avanzata della riflessione teorica e giuridica in materia di modifiche del titolo di proprietà del patrimonio immobiliare statale avente valore storico-artistico;

la formale abrogazione di tale normativa ad opera del decreto-legge 351 del 25 settembre 2001 rappresenta un pericoloso passo indietro rispetto a tali risultati, una mortificazione dell'impegno e della collaborazione prestata dagli enti locali e dalle associazioni di tutela e, di fatto, l'abdicazione da parte del ministero per i beni e le attività culturali dal suo ruolo di tutela —:

se fosse a conoscenza della norma inserita nel decreto-legge, se il ministero sia stato minimamente coinvolto nella fase di redazione di tale norma o se, anche in questo caso, esattamente come nel caso del provvedimento sulle ristrutturazioni interne degli edifici proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti professor Lunardi, pochi mesi fa, il ministero per i beni e le attività culturali non sia stato neanche consultato;

in caso contrario quale sia la sua opinione rispetto a tale provvedimento;

se sia consapevole del fatto che tutta l'attività normativa del Governo in materia di tutela dei beni culturali stia di fatto marginalizzando e cancellando le prerogative di tutela affidate al ministero;

se abbia intenzione di assumere, in questo come in altri casi, iniziative politiche e legislative presso il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene per tentare di invertire questa triste ma oramai inesorabile tendenza del Governo a ritenere del tutto marginali le politiche di tutela dei beni culturali ed il ruolo del Ministero. (4-00931)

* * *

DIFESA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, all'articolo 4, stabilisce per il personale delle Forze armate, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, dei sei aumenti periodici di stipendio già prevista per gli ufficiali dell'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 dall'articolo 32, comma 9-*bis* della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dell'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

in luogo della promozione, i sei scatti aggiuntivi di stipendio ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita erano stati estesi anche ai sottufficiali delle Forze armate, ai marescialli e agli appuntati dei Carabinieri che cessano dal servizio per età o perché deceduti o divenuti inabili, dall'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231;

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, prevedendo che i sei aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a qualsiasi